

**Logo della Repubblica Italiana**  
**CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA**

**Parere n. 497 /2011**

Composta dai seguenti magistrati:

Presidente di Sezione	Dr. Vittorio Lomazzi	
Consigliere	Dr. Silvano Di Salvo	
Consigliere	Dr. Tommaso Viciglione	relatore
Consigliere	Dr.ssa Laura Cafasso	
Referendario	Dr.ssa Rossella Bocci	
Referendario	Dr.ssa Rossana De Corato	
Referendario	Dr.ssa Raffaella Miranda	
Referendario	Dr.ssa Carla Serbassi	

**ha adottato la seguente deliberazione nella camera di consiglio del 20 dicembre 2011**

Visto l'art.100, comma 2, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n° 3;

Vista la legge 5 giugno 2003 n° 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n° 3;

Visto il r.d. 12 luglio 1934, n° 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni, recante l'approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti;

Vista la legge 14 gennaio 1994 n° 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione n° 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista, in particolare, la deliberazione n° 229 del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, approvata in data 19 giugno 2008 ai sensi dell'art. 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2007 n° 244;

Visto il parere reso dal Coordinamento delle Sezioni regionali di controllo con nota prot. n° 7469 in data 22 giugno 2009;

Vista la deliberazione n° 9/SEZAUT/2009/INPR della Sezione delle autonomie della Corte dei conti in data 4 giugno-3 luglio 2009;

Visto l'art. 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009 n° 78, convertito nella legge 3 agosto 2009 n° 102;

Vista la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Campania n° 74/2009 del 30 settembre 2009;

Viste, altresì, la deliberazione n° 8/AUT/2008 del 12 maggio-4 luglio 2008, nonché la nota del Presidente della Corte dei conti n° 2789 del 28 settembre 2009;

Vista la nota prot. n° 2661 in data 23/09/2011, con la quale il Presidente della Provincia di Salerno ha fatto pervenire a questa Sezione richiesta di parere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n° 131;

Vista l'ordinanza presidenziale n° 48/2011 con la quale la questione è stata deferita all'esame collegiale della Sezione;

Udito il relatore, Consigliere Tommaso Viciglione,

#### FATTO

Con la nota sopra indicata, il Presidente della Provincia di Salerno faceva pervenire a questa Sezione richiesta di parere del seguente tenore :

*"...- Premesso che l'articolo 1 comma 557 della legge 27-12-2006, n .296, stabilisce l'obbligo per gli enti sottoposti al patto di stabilità interno di ridurre le spese di personale;*

*- Premesso, altresì, che l'articolo 76 del decreto legge 25-6-2008 n. 112 ha aggiunto al predetto comma 557 il seguente periodo "ai fini dell'applicazione della presente norma costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'Ente";*

*Rilevato che l'articolo 76 comma 7, inoltre, stabilisce che gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è inferiore al 40% delle spese correnti, possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente; si chiede di sapere se, rispetto alle fattispecie e tipologie elencate tassativamente dall'articolo 557 novellato dal decreto legge 112/2008, rientri anche l'istituto del comando passivo da altra Amministrazione e con oneri a carico dell'Ente di destinazione ove la spesa sostenuta per il personale è inferiore al 40% delle spese correnti e se, di conseguenza, detto istituto possa essere assimilato ad una assunzione".*

#### DIRITTO

A) In rito, ricorda la Sezione che l'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 prevede che gli Enti Locali possano chiedere pareri in materia di contabilità pubblica alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti *"... di norma, tramite il Consiglio delle Autonomie Locali ..."*.

Riguardo a tale aspetto, ritiene la Sezione non esservi motivo per discostarsi dall'orientamento sin qui seguito da tutte le Sezioni, secondo cui la mancata costituzione di detto Organismo (pur previsto nello Statuto della regione Campania recentemente approvato con la legge regionale n 6 del 28 maggio 2009) non può fondare ragioni di preclusione dell'esercizio di una facoltà attribuita dalla legge agli Enti Locali ed alla stessa Regione.

Pertanto, nelle more della costituzione, nella regione Campania, del predetto Consiglio delle Autonomie Locali, la richiesta di parere deve considerarsi ammissibile, sotto il profilo soggettivo, se ed in quanto formulata dall'organo di vertice dell'Amministrazione comunale, legittimato ad esprimere la volontà dell'Ente, essendo munito di rappresentanza legale esterna ai sensi dell'art. 50 del D.L.vo n. 267/2000.

B) Sotto il profilo oggettivo, si deve sottolineare che, con la deliberazione n. 54/CONTR/10 del 21 ottobre e 8 novembre 2010 (depositata il 17 novembre 2010), le Sezioni Riunite di questa Corte, in sede di controllo - ex art. 17, comma 31, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 – nel richiamare la deliberazione della Sezione delle Autonomie di questa Corte n. 5 del 17 febbraio 2006 e, nel condividere *“le conclusioni cui è pervenuta la suddetta Sezione nella più volte menzionata Delibera, laddove la medesima, nell'ambito di una impostazione tendente a privilegiare un'accezione strettamente inerente ad attività contabili in senso stretto, ha espresso l'esigenza che la nozione di contabilità pubblica, strumentale alla funzione consultiva, assuma un ambito limitato alle normative e ai relativi atti applicativi che disciplinano in generale l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci ed i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione della spesa, l'indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli”*, aggiungeva, in particolare, che *“La funzione consultiva della Sezione regionale di controllo nei confronti degli Enti territoriali sarebbe, tuttavia, senz'altro incompleta se non avesse la possibilità di svolgersi nei confronti di quei quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica – espressione della potestà legislativa concorrente di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione – contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio”*.

Orbene, non vi è dubbio, che, nel caso di specie, la *rogatio* del Comune si appalesi pienamente ammissibile sotto il profilo oggettivo, presentando essa le connotazioni richieste dalle deliberazioni surriportate.

C) Nel merito si svolgono, dunque, le considerazioni che seguono.

In base alla prospettazione contenuta nella richiesta di parere che ne occupa, i quesiti sottoposti al vaglio della Sezione vanno esaminati secondo due sostanziali prospettive di indagine :

1) se le spese sostenute (o da sostenersi) dall'Ente di destinazione per il trattamento economico del personale comandato da altra Amministrazione, con oneri a carico di detto Ente *“ove la spesa sostenuta per il personale è inferiore al 40% delle spese correnti”*, rientrino fra le spese di personale da prendersi in considerazione agli effetti di cui all'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (nel testo modificato dal comma 7 dell'art. 14 del D.L. 31-5-2010 n. 78 conv. in legge 30 luglio 2010, n. 122);

2) se dette spese debbano essere prese in considerazione ai fini del limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, di cui al comma 7 del medesimo art. 76 del D.L. 25-6-2008 n. 112, conv. in L. 6 agosto 2008, n. 133 e succ. modd..

a) Quanto alla prima prospettiva, va subito osservato che, con deliberazione n. 2/AUT/2011/INPR del 29 aprile – 9 giugno 2011, la Sezione delle Autonomie di questa Corte ha approvato le unite *“linee guida ed i criteri cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006) gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione di distinte relazioni sul bilancio di previsione dell'esercizio 2011 e sul rendiconto dell'esercizio 2010 ed i questionari allegati (questionari per le province; questionari per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti; questionari per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti) ...”*.

Al riguardo, nei questionari relativi alle Province, nonché ai Comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti, sono espressamente indicate, come componenti considerate ai fini della determinazione della spesa, ai sensi dell'art. 1 comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le *“somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando”*, mentre, fra le componenti escluse, vengono annoverate le *“spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici”*.

Del resto, che l'elencazione - contenuta nel comma 557-bis (introdotto dal comma 7 dell'art. 14 del D.L. 31-5-2010 n. 78 conv. in legge 30 luglio 2010, n. 122) dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il cui *incipit* è nel senso che *“Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale **anche** quelle ...”* - delle spese di personale da prendere in considerazione ai fini della determinazione della spesa, ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sia puramente esemplificativa (e, quindi, non tassativa come sembra opinare l'Ente interpellante) è già agevolmente dimostrato dall'utilizzazione, nella formulazione della disposizione in questione, del termine *“anche”*.

Pertanto, la risposta al quesito di cui alla prospettiva sub 1) non può che essere affermativa e cioè che le spese sostenute (o da sostenersi) dall'Ente di destinazione per il trattamento economico del personale comandato da altra Amministrazione, con oneri a carico di detto Ente *“ove la spesa sostenuta per il personale è inferiore al 40% delle spese correnti”*, rientrano fra le spese di personale da prendere in considerazione agli effetti di cui all'art. art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (nel testo modificato dal comma 7 dell'art. 14 del D.L. 31-5-2010 n. 78 conv. in legge 30 luglio 2010, n. 122); con la precisazione che (ai fini della determinazione della spesa massima consentita da tale norma) il raffronto va operato con riguardo al *“tetto di spesa”* relativo all'anno precedente (cfr. deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 3/SEZAUT/2010/QMIG) e sotto la comminatoria delle conseguenze di cui all'art 557-ter della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296 e salva, ovviamente, la necessità di valutare preventivamente anche l'impatto di tale operazione sul *“tetto di spesa”* e sugli altri vincoli operanti per l'anno successivo, qualora il comando avesse effetto in corrispondenza della fine dell'esercizio finanziario.

b) Quanto alla seconda prospettiva, vanno premessi alcuni cenni di inquadramento in ordine all'istituto del comando.

E, invero, il primo comma dell'art. 56 del Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, prevede che

*“L'impiegato di ruolo può essere comandato a prestare servizio presso altra amministrazione statale o presso enti pubblici, esclusi quelli sottoposti alla vigilanza dell'amministrazione cui l'impiegato appartiene”; il secondo comma dello stesso articolo precisa, poi, che “ Il comando è disposto, **per tempo determinato e in via eccezionale**, per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza”.*

Circa la spettanza degli oneri economici per il trattamento economico del personale in questione, l'art. 57 dello stesso DPR (sotto la rubrica *“Trattamento del personale comandato e carico della spesa”*), dispone, al 3° comma, che *“Alla spesa del personale comandato presso enti pubblici provvede direttamente ed a proprio carico l'ente presso cui detto personale va a prestare servizio. L'ente è, altresì, tenuto a versare all'amministrazione statale cui il personale stesso appartiene l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsti dalla legge”*. Successivamente, il comma 12 dell'art. 70 del D.Lgs. 30-3-2001 n. 165 (*“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*) statuiva che *“In tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche, dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare la utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione, l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale”*.

Alla luce della surriportata disciplina normativa, si può, dunque, pacificamente ritenere che il trattamento economico del personale in questione (al di là di eventuali casi, regolati da specifiche diverse prescrizioni normative, che, però, qui non ricorrono) sia, dal vigente ordinamento, posto a carico dell'Ente che ne utilizza le prestazioni e che, all'istituto in esame, possa farsi ricorso soltanto, *“per tempo determinato e in via eccezionale, per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza”*.

Va aggiunto che la quarta Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 346 del 21/04/1994, ha chiarito che, in base ai principi generali, desumibili, *in subiecta materia*, dal vigente ordinamento, la posizione di comando del pubblico dipendente non determini la creazione di un nuovo rapporto di impiego, in sostituzione di quello precedente, ma semplicemente una modifica del solo rapporto di servizio, nel senso che le prestazioni di lavoro vengono fornite ad un'Amministrazione diversa da quella di appartenenza.

Sotto altro profilo, la Suprema Corte di Cassazione, Sez. L., con la sentenza n. 23933 del 25/11/2010, assimilando il comando al “distacco”, ha specificato che il comando di un lavoratore disposto, dal datore di lavoro di quest'ultimo, presso altro soggetto, utilizzatore delle prestazioni lavorative, sia configurabile quando sussista, oltre all'interesse del datore di lavoro a che il lavoratore presti la propria opera presso il soggetto utilizzatore, anche il carattere temporaneo del comando, il quale non richiede una predeterminazione, più o meno lunga, della durata, ma solo la coincidenza della durata stessa con l'interesse del datore di lavoro allo svolgimento, da parte del proprio dipendente, delle proprie prestazioni a favore di un terzo, e che permanga, in capo al datore di lavoro di appartenenza, il potere direttivo, eventualmente delegabile all'utilizzatore, nonché quello di determinare la cessazione del comando.

Orbene, la permanenza della titolarità del rapporto di impiego, in ordine al dipendente comandato, in capo all'Amministrazione di appartenenza dovrebbe, già di per sé sola, escludere l'assimilabilità del comando ad una nuova assunzione di personale e, conseguentemente, dell'applicabilità, al caso di specie, del limite (del *turn over*) nella misura massima del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, di cui al comma 7 del medesimo art. 76 del D.L. 25-6-2008 n. 112, conv. in L. 6 agosto 2008, n. 133 e succ. modd..

Tuttavia, in considerazione della necessaria temporaneità (quale che sia la nozione della medesima che si possa trarre dall'esame della giurisprudenza e della normativa surriportate) del comando e, quindi, delle prestazioni svolte, dal dipendente comandato, presso l'ente terzo, si potrebbe, tutt'al più, ritenere che tale rapporto sortisca gli *"stessi effetti funzionali ed economici di una assunzione a tempo determinato"* (come si ipotizza nella deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 671/2010/PAR del 17/06/2010).

Ma, a ben vedere, ciò non condurrebbe a soluzioni diverse da quella sopra prospettata, salve le necessarie avvertenze di cui *infra*.

E, invero, il comma 7 dell'art. 76 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (nel testo sostituito dall'art. 14, comma 9, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122) dispone che *"E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente". La disposizione del presente comma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell'anno 2010.*". Tale disposto è stato, poi, integrato dall'art. 1, comma 118, della legge n° 220 del 2010 (cfr. : *"Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 20 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42"*).

Al riguardo, questa Sezione, con il parere n. 246 del 27 aprile 2011, richiamando anche la precedente deliberazione delle Sezioni riunite n. 20/CONTR/2011, ebbe ad affermare che il limite delle assunzioni di personale, nell'ambito delle cessazioni avvenute nell'anno precedente, doveva considerarsi come riferito ai soli rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

La Sezione regionale di controllo per la Lombardia - rilevato che, in merito ad analoga questione ad essa sottoposta, esisteva il succitato orientamento di questa Sezione, difforme rispetto a quello coltivato in un precedente parere della stessa Sezione Lombardia (n. 167 del 29 marzo 2001) - sollevava questione di massima, ai sensi dell'art. 17, comma 31, del DL 78/2009 convertito nella legge n. 102/2009, risolta, dalle Sezioni Riunite, con deliberazione n. 46/CONTR/11, con la quale veniva affermato il seguente principio : *"Relativamente agli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno, l'art. 14, comma 9, seconda parte, del DL 31 maggio 2010 n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122, nella parte in cui stabilisce il vincolo*

*di spesa alle assunzioni di personale, deve essere riferito alle assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. Ciò ferme restando le eccezioni espressamente stabilite per legge, gli interventi caratterizzati da ipotesi di somma urgenza e lo svolgimento di servizi infungibili ed essenziali”.*

Senonché, in forza del sopravvenuto comma 103 dell’art. 4 della legge di stabilità per il 2012 n° 183 del 2011, il Legislatore, ha ristretto l’applicazione della norma in questione (e, cioè, del succitato art. 14, comma 9, seconda parte) alle sole assunzioni *“a tempo indeterminato”*.

Al riguardo, va osservato che, come è stato sostenuto dalla Sezione regionale di controllo per la Toscana, con la deliberazione n° 410/2011 del 15 novembre 2011, e come si desume dalla relazione tecnica relativa al disegno di legge di stabilità per l’anno 2012 (in : [http://www.rgs.mef.gov.it/\\_Documenti/VERSIONE-I/Bilancio-d/Bilancio-f/2012/Disegno-di1/Relazione-tecnica---DLS-2012.pdf](http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Bilancio-d/Bilancio-f/2012/Disegno-di1/Relazione-tecnica---DLS-2012.pdf)), a detta disposizione deve essere riconosciuta natura interpretativa; con la conseguenza che il *corpus* normativo, risultante dall’integrazione da essa apportata all’art. 76, comma 7, del decreto legge n° 112 del 2008 (convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133), deve considerarsi dotato di efficacia retroattiva.

E, invero, detta relazione, a pag 112, nel chiarire il contenuto dell’originario comma 110 dell’art. 4 (poi divenuto comma 103 dell’art. 4, nel testo della legge di stabilità per il 2012 definitivamente approvato e promulgato), sottolinea che detta integrazione (concernente la specificazione della riferibilità della norma alle sole assunzioni a tempo indeterminato) *“è intesa ad offrire un’interpretazione univoca della norma di cui trattasi”, e che “la disposizione configurandosi come interpretativa, non comporta oneri a carico della finanza pubblica”*.

Va, tuttavia, precisato che la soluzione interpretativa per la quale il rapporto nascente dal comando presso l’ente terzo sortisca gli *“stessi effetti funzionali ed economici di una **assunzione a tempo determinato**”* comporterebbe la necessaria previsione dell’assunzione stessa nei programmi annuale e triennale del fabbisogno di personale, nonché il rispetto delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 557, della legge 296 del 2006 (nei sensi di cui alla lettera a) del presente parere); inoltre, se (come sembrerebbe del tutto verosimile nel caso di specie) detta assunzione fosse destinata a produrre oneri a carico dell’esercizio finanziario per il 2012, essa sarebbe astretta all’osservanza delle ulteriori (rispetto, in particolare, a quelle di cui al predetto art. 1, comma 557, della legge 296 del 2006, per la determinazione della cui spesa massima consentita, il raffronto va, come innanzi dicevasi, operato con riguardo al “tetto di spesa” relativo all’anno precedente) specifiche disposizioni limitative di cui alla menzionata legge n° 183 del 2011, dovendo, quindi, i connessi oneri concorrere alla determinazione, per natura e per tipologia, anche dell’ammontare delle spese soggette all’osservanza del limite del 50% stabilito dall’art. 9, comma 28, del decreto legge n° 78 del 2010, come integrato dall’art. 4, comma 102, della legge 12 novembre 2011 n° 183, e con la precisazione che tale ulteriore specifico limite deve essere calcolato con riferimento alle spese sostenute, per le tipologie di prestazioni lavorative ivi indicate, nell’anno 2009 (ovvero, in mancanza di tali spese nell’anno 2009, con riferimento alla media delle spese sostenute per le stesse finalità nel corso del triennio 2007-2009).

Resta naturalmente salva la necessità, nel caso che ne occupa, dell'integrale e rigoroso rispetto del complesso delle disposizioni, dei vincoli e dei "tetti di spesa" operanti, in forza del vigente ordinamento giuscontabilistico, in materia di personale, nei confronti degli enti sottoposti al patto di stabilità interno (con precisazione che l'intervenuta osservanza delle disposizioni relative a quest'ultimo, nell'esercizio precedente, ai sensi del disposto dell'art. 76, comma 4 del D.L. 25-6-2008 n. 112, conv. in L. 6 agosto 2008, n. 133, così come di quelle – relative al tetto del 40% - di cui al comma 7 del medesimo art. 76 D.L. 25-6-2008 n. 112 e succ. modd., si pone, comunque, come *condicio sine qua non* ai fini della possibilità di procedere ad incrementi di spesa *in subiecta materia*)

P.Q.M.

Nelle valutazioni e considerazioni esposte in parte motiva è il parere della Sezione.  
Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, per il tramite del Direttore del Servizio di supporto, all'Amministrazione interessata.

Così deliberato in Napoli, nella camera di consiglio del 20 dicembre 2011

IL RELATORE

f.to Cons. Tommaso Viciglione

IL PRESIDENTE

f.to Pres. Sez. Vittorio Lomazzi

Depositato in Segreteria in data 20 dicembre 2011

Il Direttore del servizio di supporto

f.to dott. Mauro Grimaldi